



COMUNE DI PIANIGA

Città Metropolitana di Venezia

AVVISO ESPLORATIVO D'INDAGINE DI MERCATO

Ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Con il presente avviso, in esecuzione della determinazione n. 312 del 18/07/2018, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici operanti sul mercato, ai quali inviare Richiesta d'Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA), nell'ambito della procedura negoziata per l'affidamento del servizio di **TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^ GRADO DEL COMUNE DI PIANIGA ANNO SCOLASTICO 2018/2019**, sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice degli Appalti).

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'articolo 1989 del codice civile.

L'Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio.

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d'interesse e che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.

Ente Appaltante:

Comune di Pianiga – Piazza S. Martino, 1 - 30030 Pianiga - Codice Fiscale: 90000660275 Partita IVA : 01654230273 PEC: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

Oggetto dell'appalto:

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della Scuola primaria e secondaria di 1^ grado del Comune di Pianiga per l'anno scolastico 2018/2019.

Sono richiesti n. 2 scuolabus con almeno 50 posti con autista (viene richiesta la messa a disposizione in caso di necessità di un terzo pulmino di scorta con le stesse caratteristiche), per il trasporto andata e ritorno dei bambini per un totale presunto annuo di km. 25.000, con i seguenti orari indicativi (gli orari definitivi verranno comunicati dalla scuola prima dell'inizio del servizio):

- Scuola primaria: dal lunedì al venerdì ore 08.00 – 13.00 e 16.00;
- Scuola secondaria di 1^ grado: dal lunedì al venerdì ore 07.55 – ore 13.55.

Importo stimato dell'appalto:

I partecipanti potranno presentare solo offerta in ribasso.

L'importo annuo a base d'asta, stimato sulla base del dato storico del servizio, ammonta ad **euro 80.000,00 (ottantamila/00) IVA al 10% esclusa;**

- Non sono ammesse offerte uguali o in aumento rispetto all'importo a base d'asta.
- Il numero totale degli alunni potrà subire una variazione in meno o in più fino al 30%.

Durata dell'appalto:

Il servizio avrà validità per l'anno scolastico 2018/2019.

Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse:

La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modulo sub A) allegato al presente avviso, - sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) - con allegata una copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine perentorio **del giorno 28 luglio 2018, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) presso la casella del Comune di Pianiga: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it .**

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione ove l'istanza, non pervenga entro il previsto termine di scadenza, all'indirizzo di destinazione.

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso.

Requisiti e condizioni di partecipazione:

In sintesi potranno candidarsi, soltanto gli operatori economici che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico – finanziaria e di capacità tecniche e professionali, previsti dall'articolo 83 del Codice degli appalti, iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il bando Servizi “Iniziativa servizi di trasporto persone”. Nel dettaglio sono ammessi a presentare istanza di partecipazione, gli operatori economici di cui all'articolo 45 del Codice degli appalti, compresi anche i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici previsti dall'articolo 48 del citato Codice degli appalti.

Sono considerati operatori economici, i soggetti giuridici di cui alla determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010 dell'Autorità di Vigilanza in merito a “*Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'articolo 34 del d. Lgs. n. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici*”, dalla quale si evince che, per il diritto comunitario, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita un'attività economica, consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento e si rileva che, seppure non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 34 del Codice, tali soggetti giuridici, purché annoverino, tra le attività statutariamente ammesse, quella di svolgere compiti aventi rilevanza economica possono, limitatamente al settore di pertinenza e se in possesso dei requisiti richiesti dal singolo bando di gara, partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di contratti aventi ad oggetto servizi compatibili con le rispettive attività istituzionali;

Requisiti di ordine generale:

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisito specifico:

Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando Servizi “Iniziativa servizi di trasporto persone”;

Requisiti di idoneità professionale:

Essere iscritti al Registro della C.C.I.A.A.

Requisiti di capacità economico/finanziaria:

Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale, comprovata da un fatturato globale d'impresa per servizi nel campo del trasporto scolastico, realizzato nell'anno 2017, non inferiore al valore annuo dell'appalto pari ad € 80.000,00.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:

Attestazione di esperienze maturate nel settore del trasporto scolastico.

La mancanza degli elementi suindicati comporta l'esclusione dall'indagine di mercato.

Indicazioni sulla procedura di affidamento:

In attuazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità di cui all'art. 30 del d.lgs. 50/2016, la procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, tramite Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di Consip s.p.a. con invito rivolto agli operatori economici operanti nel ramo oggetto della concessione che ne avranno fatto richiesta, a seguito di valutazione delle istanze medesime, così come previsto all'articolo 36 comma 2 lettera b) del Codice degli appalti. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95 comma 3 del Codice degli appalti.

Qualora le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero inferiore 5 (cinque), si procederà ad invitare alla procedura negoziata almeno n. 5 (cinque) concorrenti, integrando le domande pervenute con il nominativo di altri operatori economici del settore. In ogni caso, l'Amministrazione appaltante potrà procedere anche nell'ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione di interesse. Nel disciplinare di gara, saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.

Avvertenze: Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.

Informazioni:

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Cav. Beppino NODELLI, Responsabile dell'area SocioCulturale del Comune di Pianiga - tel. 0415196257 mail cultura@comune.pianiga.ve.it.

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse, saranno trattati dall'Ente appaltante conformemente alle disposizioni del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), art 13 e D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, anche con mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi, il Comune di Pianiga, con sede in Piazza S. Martino, 1 30030 Pianiga (VE). Analogamente la ditta dovrà trattare tutti i dati di cui dovesse venire a conoscenza in ragione dello svolgimento del servizio secondo le modalità ed i limiti di cui alla citata normativa.

Publicità: Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:

- Sito web del Comune www.comune.pianiga.ve.it - sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti"

- Pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line.

La selezione degli operatori economici da invitare, è ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'articolo 36 comma 1 del Codice degli appalti, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all'articolo 30 dello stesso Codice ed è conforme alle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione anno 2018-2020 approvato con del. di G.C. n.113 del 28/12/2017 dal comune di PIANIGA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Cav. Beppino NODELLI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Modulo sub A) Richiesta di partecipazione

Al Comune di PIANIGA

P.zza San Martino, 1

30030 – PIANIGA (VE)

segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CON R.D.O. SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1^A GRADO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il sottoscritt _____

nat_ a _____ il _____

nella mia qualità di _____

autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa/società _____

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n. _____ del _____

_____ forma giuridica _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

con sede legale in _____ via/piazza _____

TEL _____ FAX _____

PEC _____

COMUNICA

LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO

E

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO' ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E FALSITA' IN ATTI. visto l'art. 76 del D.P.R. 445/2000,

DICHIARA

1) che l'impresa è iscritta regolarmente nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____ al n. _____ per il tipo di attività corrispondenti all'oggetto dell'appalto e che il relativo numero di repertorio economico-amministrativo o numero di iscrizione al Registro Ditte è _____.

2) Di essere in possesso dei requisiti ai sensi del D.M. 20/12/1991 nr. 448 e successive modificazioni ed integrazioni sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada, o di apposito attestato di capacità professionale.

3) Di essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il bando Servizi "Iniziativa servizi di trasporto persone

4) che non sussistono cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che di seguito riportiamo:
"Art. 80 Motivi di esclusione, in vigore dal 19 aprile 2016

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416- bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648- bis, 648- ter e 648- ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto

previsto dagli articoli 88 , comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all' articolo 48-bis , commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 . Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all' articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno

causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 . L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 , non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma , della legge 24 novembre 1981, n. 689 . La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o ommessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5;

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.”

4) Di avere i requisiti tecnici professionali richiesti ovvero di aver svolto, con buon esito e senza contestazioni, nel triennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto per conto di soggetto pubblici o privati.

Di seguito l'indicazione dei soggetti:

5) Di avere i requisiti di capacità economica e finanziaria ovvero fatturato annuo cumulativo nell'anno 2017 per servizi analoghi a quello oggetto di gara, non inferiore all'importo annuale del servizio posto a base di gara;

Di seguito la dichiarazione del fatturato suddiviso per anno:

Data

Timbro dell'Impresa

Firma del titolare o
legale rappresentante

-allegare copia carta identità